

- All' **Organismo Pagatore AGEA**
Ufficio Monocratico
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **AVEPA**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' **AGREA**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' **ARTEA.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
Firenze 50127
- E p.c. Al **Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentari e delle foreste**
- Dip.to delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Al **Ministero della Salute**
Dir. Gen. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma
- A **SIN S.p.A.**
Via Curtatone, 4/D
00185 ROMA

OGGETTO: MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE N. 2023/834 DEL 18 APRILE 2023 RELATIVO A MISURE ECCEZIONALI DI SOSTEGNO DEL MERCATO AVICOLO NEI SETTORI DELLE UOVA E DELLE CARNI DI POLLAME IN ITALIA.

1. Premessa

Con Decreto Ministeriale n. 278458 del 30 maggio 2023, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono disposte le modalità di attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/834 del 18 aprile 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 20 aprile 2023, al fine di compensare le perdite di reddito subite dai produttori italiani delle uova e del pollame, a seguito dell'insorgere di 294 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H5, rilevati e notificati, per i quali sono stati applicate misure veterinarie e di polizia sanitaria, tra il 23 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

L'importo totale dell'aiuto, cofinanziato al 50% tra U.E. ed Italia, ammonta ad **€ 54.459.144,00** ed è suddiviso per interventi, relative categorie merceologiche e quote massimali di finanziamento. Le risorse di cofinanziamento pari ad **€ 27.229.572,00** sono state richieste al Ministero dell'Economia e delle Finanze (IGRUE), con nota n. 239413 dell'8 maggio 2023 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Beneficiari

In attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/834 del 18 aprile 2023, le misure eccezionali di sostegno al mercato avicolo italiano sono applicabili alle categorie merceologiche elencate all'articolo 3, comma 1, del Regolamento di esecuzione citato in oggetto.

Possono beneficiare delle compensazioni i seguenti soggetti:

- a) imprese produttrici di uova da cova;
- b) imprese produttrici di pulcini (incubatoi);
- c) imprese di allevamento di pollastre, di ovaiole e di pollame da carne delle specie previste e svezzatori;
- d) allevamenti da riproduzione;
- e) centri d'imballaggio di uova (se aziende di produzione primaria);
- f) mattatoi e trasformatori (se aziende di produzione primaria).

3. Presentazione della domanda

Possono presentare domanda di aiuto tutti i soggetti che siano in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delle Aziende o da altra documentazione contabile, sanitaria e commerciale, i danni indiretti subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie per contenere la suddetta epidemia, nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 dicembre 2021.

Le domande, recanti l'indicazione di tutti gli elementi previsti dal Regolamento di esecuzione n. 2023/834 del 18 aprile 2023 e dalla documentazione successivamente elencata, dovranno essere presentate all'Organismo pagatore competente territorialmente, in base alla residenza/sede legale della persona fisica o giuridica titolare della stessa impresa, **entro il 30 giugno 2023**, con modalità stabilite da ciascun Organismo pagatore.

Gli Organismi pagatori, previa istruttoria, provvedono ad effettuare il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto **entro e non oltre il 30 settembre 2023**, come stabilito all'articolo 2, comma 1, lettera c), del Regolamento di esecuzione n. 2023/834 del 18 aprile 2023.

4. Interventi ammessi e documentazione

Si elenca, di seguito, la documentazione che i richiedenti dovranno accludere ai modelli di domanda, predisposti da ciascun Organismo pagatore, per le misure oggetto di aiuto e nell'arco temporale stabilito dal regolamento di esecuzione UE n. 2023/834 del 18 aprile 2023:

- **Per tutti gli interventi:** una dichiarazione/relazione da cui si desume l'ubicazione dell'allevamento e si riporta il riferimento normativo (decreto, ordinanza, ecc) che stabilisce l'entrata in vigore e il termine delle misure restrittive a seguito dei provvedimenti sanitari. In alternativa, copia del provvedimento (decreto/ordinanza/ecc.) da cui si desume la "zona regolamentata" e il periodo di applicazione delle misure sanitarie. In caso di soccida, dichiarazione di rinuncia all'indennizzo dell'altro contraente.
- **Distruzione di uova da cova (intervento a), art. 3 Reg. UE n. 2023/834):** copia della certificazione emessa dalle imprese di smaltimento e copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008, nonché ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Nel caso in cui le uova distrutte non abbiano potuto raggiungere l'incubatoio per divieti alla movimentazione occorre allegare copia della certificazione emessa da imprese di smaltimento e copia del registro di allevamento e copia del registro di produzione delle uova da cova;
- **Trasformazione di uova da cova, uova da allevamento in gabbia e uova da allevamento a terra, anche all'aperto e biologiche, in ovoprodotti (intervento a), art. 3 Reg. UE n. 2023/834):** copia dei documenti di trasporto relativi alla consegna di uova da consumo o da cova presso il centro di sgusciatura o di disidratazione e copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008, nonché ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Nel caso in cui le uova da cova non abbiano potuto raggiungere l'incubatoio per divieti alla movimentazione occorre allegare copia dei documenti di trasporto al centro di sgusciatura o di disidratazione e copia del registro di allevamento;
- **Perdite connesse a periodi di fermo prolungati nelle zone regolamentate - mancato accasamento, vuoto sanitario (intervento b), art. 3 Reg. UE n. 2023/834):** copia del registro di allevamento, nonché ogni altro documento atto a comprovare il danno indiretto subito.

Con riferimento alla richiesta di indennizzo non saranno oggetto di pagamento i giorni di vuoto biologico, come stabilito dall'ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005 "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile" e s.m.i.. Inoltre, come già stabilito dal MIPAAF con nota n. 4004 del 3 luglio 2015, con riferimento al vuoto biologico da rispettare nelle unità di allevamento, si precisa che i giorni di vuoto vanno detratti e non indennizzati solo nel caso in cui il capannone sia stato appena svuotato al termine dell'ordinario ciclo di allevamento. Per contro, nel caso in cui lo svuotamento sia avvenuto a causa dell'abbattimento degli animali per le misure dell'avaria l'indennizzo è concesso per tutto il periodo del vuoto sanitario. Il riconoscimento del vuoto sanitario deve considerare tutti i sette giorni della settimana e devono essere conteggiate anche le frazioni di settimana.

- **Animali, riproduttori o da allevamento, macellati anticipatamente** (*intervento c*), art. 3 Reg. UE n. 2023/834): copia del registro di allevamento nel quale si evidenzia l'uscita anticipata di animali, e ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito.
- **Prolungamento della durata di allevamento e ingrasso dovuto al divieto di trasferimento** (*intervento d*), art. 3 Reg. UE n. 2023/834): Copia del registro di allevamento nel quale si evidenzia il prolungamento di allevamento, con indicazione dei capannoni interessati e ogni documento utile a dimostrare il danno subito. Eventualmente copia del contratto di natura commerciale concernente la fornitura di animali.
- **Eliminazione del pollame (pulcini) nelle zone regolamentate** (*intervento e*), art. 3 Reg. UE n. 2023/834): copia della certificazione emessa da imprese di smaltimento, nonché ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008 e ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito.
- **Vendita a prezzo ridotto di animali provenienti dalle zone regolamentate** (*intervento f*), art. 3 Reg. UE n. 2023/834): per i capi declassati: copia del registro di allevamento nel quale si evidenzia l'uscita di animali. Eventuale copia dei contratti stipulati da cui si evinca una riduzione della quotazione, contratti non onorati e nuovi contratti a prezzi ribassati. Per i capi venduti congelati anziché freschi: copia dei contratti con il prezzo della carne avicola congelata da confrontare con le quotazioni del periodo della carne fresca. Tale documentazione deve comprovare il nesso tra le misure veterinarie o di restrizione che abbiano determinato la bollatura sanitaria ed il trattamento termico eseguito. Copia dei documenti di trasporto della carne macellata all'impianto di congelamento; ogni altro documento utile a dimostrare il danno subito.

5. Controlli

Secondo quanto disposto all'articolo 4, del Regolamento (UE) n. 2023/834 del 18 aprile 2023 gli Organismi pagatori procedono a controlli amministrativi e fisici a norma degli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio. Al riguardo, le verifiche in loco sono effettuate su un campione di almeno il 5% delle istanze presentate dai richiedenti.

Gli Organismi pagatori dovranno inviare a questo Organismo di coordinamento, al massimo **entro il 14 luglio 2023**, tramite posta elettronica agli indirizzi f.petroli@agea.gov.it e dir.rapporti.finanziari@agea.gov.it, le informazioni individuate nell'apposito tracciato record (**Allegato 1**) e di seguito riportate, ai fini dell'attivazione delle procedure amministrative **atte a evitare il rischio di sovrapposizioni di contributo o di doppio vantaggio da parte dei beneficiari**, come previsto dalla regolamentazione UE:

- a) **Assicurazioni:** rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un indennizzo da assicurazioni e che richiede per lo stesso danno il contributo di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/834 del 18 aprile 2023.

Le domande presentate con l'indicazione dei beneficiari. Sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti cofinanziati ex art. 68 reg. CE n. 73/2009 sulle assicurazioni, secondo le intese con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

- b) **Aiuti di Stato:** rischio rappresentato da una ditta che ha già beneficiato di un indennizzo sotto forma di Aiuti di Stato da Enti Pubblici e che presenta per lo stesso danno il contributo di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/834 del 18 aprile 2023.
- c) Le domande presentate con l'indicazione dei beneficiari. Sarà effettuato un controllo tramite la banca dati SIAN sugli Aiuti di Stato; Inoltre, gli Organismi pagatori che hanno già erogato aiuti di Stato per i danni indiretti al periodo dal 23 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021 a sostegno delle aziende avicole italiane, attiveranno le verifiche con i dati a propria disposizione atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento.
- d) **Sanità:** rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un contributo in base al regolamento (CE) n. 652/2014 e del Regolamento (UE) n. 2021/690 per danni diretti e che richiede per lo stesso danno il contributo previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/834 del 18 aprile 2023.

Le domande presentate con l'indicazione dei beneficiari. Sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti percepiti in base al regolamento (CE) n. 652/2014 e del Regolamento (UE) n. 2021/690 per danni diretti, secondo le intese con il Ministero della Salute. In ogni caso, gli Organismi pagatori competenti avvieranno le verifiche atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento per il tramite delle Regioni dell'area di propria competenza.

6. Verifica del plafond - comunicazione all'Organismo di Coordinamento AGEA

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/834, stabilisce all'articolo 3, comma 2, che laddove il numero di animali o di uova ammissibili al finanziamento ecceda il numero massimo di capi o uova di cui alle voci dell'articolo 3, punto 1 del regolamento sopra citato, le spese ammissibili possono essere adeguate per voce ed eccede l'ammontare derivante dall'applicazione del numero massimo per voce, purché il totale delle rettifiche rimanga inferiore al 10% del livello massimo delle spese cofinanziate dall'Unione.

Conseguentemente, per effettuare una riduzione dell'importo spettante a ciascun interessato, gli Organismi pagatori devono comunicare il dato quantitativo ammissibile all'aiuto, per ciascuna categoria, a mezzo posta elettronica all'indirizzo f.petroli@agea.gov.it e dir.rapporti.finanziari@agea.gov.it, **entro il 15 settembre 2023** utilizzando a tale scopo il modello allegato alla presente circolare (**Allegato 2**).

IL DIRETTORE
(Silvia LORENZINI)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005